



Deliberazione n. 1091 del 27 settembre 2024

OGGETTO: Convenzione passiva con la Fondazione IRCCS Cà Granda Ospedale Maggiore Policlinico di Milano per l'effettuazione di esami genetici.

L'anno 2024, addì 27 del mese di settembre in Como, nella sede dell'Azienda Socio Sanitaria Territoriale Lariana, il Direttore Generale dott. Luca Filippo Maria Stucchi prende in esame l'argomento in oggetto e delibera quanto segue con l'assistenza del Direttore Amministrativo dott. Giacomo Boscagli, del Direttore Sanitario vicario dr. Roberto Pusinelli e del Direttore Sociosanitario ing. Maurizio Morlotti

IL DIRETTORE GENERALE

Premesso che, con deliberazione n. 686 del 7 luglio 2022, è stata stipulata una convenzione con la Fondazione IRCCS Cà Granda Ospedale Maggiore Policlinico di Milano per l'effettuazione di esami genetici per il biennio 2022-2023.

Vista la nota mail con cui il Direttore del Dipartimento Gestionale Materno Infantile, nonché Direttore della SC Ostetricia e Ginecologia, chiede il rinnovo della convenzione passiva con la Fondazione IRCCS Cà Granda Ospedale Maggiore Policlinico di Milano per l'effettuazione di esami genetici, per il biennio 2024-2025.

Viste:

- la nota prot. 65136 del 23/10/2023 con cui questa Azienda ha chiesto il rinnovo della convenzione di cui trattasi alla suddetta Fondazione IRCCS Cà Granda;
- le note mail del 27/02/2024 e del 26/04/2024 con le quali la medesima Fondazione ha espresso la disponibilità alla stipula della convenzione in argomento proponendo la durata dell'accordo per il triennio 2024-2026;

Dato atto dei pareri favorevoli espressi con note email dal Direttore del Dipartimento Materno Infantile, nonché Direttore della SC Ostetricia e Ginecologia, del 02/08/2024 e dal Direttore Sanitario del 13/08/2024, in merito alla rettifica della durata dell'accordo convenzionale di cui trattasi;

Visto il testo di convenzione concordato tra le parti e allegato al presente provvedimento quale parte integrante e sostanziale.

Preso atto dell'attestazione favorevole della SC Bilancio, Programmazione Finanziaria e Contabilità n. C 854/2024, del 26/08/2024, agli atti.

Acquisito il parere favorevole del Direttore Amministrativo, del Direttore Sanitario vicario e del Direttore Sociosanitario

DELIBERA

Per le motivazioni espresse in premessa di:

1. stipulare dal 1° gennaio 2024 al 31 dicembre 2026 una convenzione passiva con la Fondazione IRCCS Cà Granda Ospedale Maggiore Policlinico di Milano per l'esecuzione di esami genetici, anche a ratifica delle prestazioni rese nelle more dell'adozione del presente provvedimento;
2. approvare il testo della convenzione di cui trattasi concordato tra le parti e allegato al presente provvedimento quale parte integrante e sostanziale e procedere alla sottoscrizione del medesimo;
3. dare mandato alla SC Affari Generali e Legali di procedere alla formalizzazione ed alla messa a conoscenza dei soggetti interessati e/o coinvolti dell'avvenuta adozione del presente provvedimento;

4. imputare l'onere di spesa presunto, ammontante ad € 30.000,00 al conto economico 2002010010 Servizio DMI divisione attività sanitaria, come di seguito specificato:
- € 10.000,00 bilancio d'esercizio 2024;
 - € 10.000,00 bilancio previsionale d'esercizio 2025;
 - € 10.000,00 bilancio previsionale d'esercizio 2026.

IL DIRETTORE AMMINISTRATIVO
f.to dott. Giacomo Boscagli

IL DIRETTORE SANITARIO
vicario
f.to dr. Roberto Pusinelli

IL DIRETTORE SOCIOSANITARIO
f.to ing. Maurizio Morlotti

IL DIRETTORE GENERALE
f.to dott. Luca Filippo Maria Stucchi

Documento firmato digitalmente ai sensi della normativa vigente. Il documento originale è conservato digitalmente presso gli archivi informatici dell'ASST Lariana - Ospedale Sant'Anna di Como dai quali il presente è estratto.

Responsabile del procedimento: avv. Gabriella Ceraulo
Referente per l'istruttoria: Veronica Gorla

CONVENZIONE TRA LA FONDAZIONE IRCCS CA' GRANDA OSPEDALE MAGGIORE POLICLINICO E LA ASST LARIANA PER L'EFFETTUAZIONE DI ESAMI GENETICI

TRA

La **Fondazione IRCCS Ca' Granda Ospedale Maggiore Policlinico**, con sede in Milano, via Francesco Sforza n. 28, codice fiscale n. 04724150968, di seguito denominata Fondazione, nella persona del Direttore Generale Dott. Matteo Stocco, domiciliato per la carica presso detta sede,

E

la **ASST Lariana**, con sede in Como, via Napoleona n. 60, codice fiscale n. 03622110132, di seguito Azienda, qui rappresentata dal Direttore S.C. Affari Generali e Legali, AVV. Gabriella Ceraulo, per delega dal Direttore Generale, legale rappresentante, Dr. Luca Filippo Maria Stucchi, domiciliato per la carica presso la sede medesima;

PREMESSO:

- che l'Azienda ha chiesto alla Fondazione la disponibilità ad effettuare prestazioni specialistiche di laboratorio, in particolare esami genetici, così come meglio descritti in seguito, per i propri pazienti in regime di ricovero ed analoghi utenti in regime ambulatoriale;
- che da parte del competente Servizio della Fondazione è stata confermata la disponibilità delle risorse esistenti per l'effettuazione delle prestazioni in oggetto;

SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE

ART. 1 – Oggetto

La Fondazione si impegna ad effettuare a favore dell'Azienda gli esami genetici di seguito precisati, per le quantità approssimative annue richieste, come a fianco di

ciascuno indicate:

Codice Tariffario Regionale	Descrizione	Quantità annua presunta
91.36.9	Ibridazione genomica comparativa (Array-CGH)	5
91.30.2	Esclusione disomia uniparentale	10
91.29 L	Mutazioni della Alfa-Talassemia	4
91.29 M	Mutazioni della Beta-Talassemia	4
91.30.3	Analisi sequenza	4

Le prestazioni richieste saranno garantite dal personale della SS Laboratorio di Genetica Medica afferente alla SC Patologia Clinica della Fondazione e saranno svolte durante il normale orario di lavoro e, comunque, compatibilmente con le esigenze di servizio, senza che venga ostacolata in alcun modo l'attività del Servizio interessato. La Fondazione si impegna, altresì, ad effettuare sia eventuali ulteriori esami che si rendessero necessari al fine dell'approfondimento della patologia riscontrata, che analisi chimico-cliniche richieste dall'Azienda e non espressamente previste nel presente accordo, sempre previa autorizzazione/richiesta da parte dell'Azienda stessa. Le tariffe applicate saranno quelle indicate al successivo art. 3.

ART. 2 – Aspetti organizzativi

L'Azienda provvede sia alla consegna dei campioni direttamente alla SS Laboratorio di Genetica Medica afferente alla SC Patologia Clinica della Fondazione, sia al ritiro dei referti relativi.

I campioni dovranno essere consegnati dal lunedì al venerdì, entro le ore 15.30 presso Accettazione Campioni situata al 1° piano del Padiglione Devoto - via Francesco Sforza 35, 20122 Milano, corredati di piano di lavoro cartaceo contenente i dati anagrafici dei pazienti e gli esami richiesti, la scheda di accompagnamento del

campione ed il consenso informato firmato e timbrato dallo specialista che ha richiesto l'analisi.

I referti verranno ritirati in formato cartaceo presso la Segreteria del Laboratorio situata al primo piano del Padiglione Devoto (apertura ore 8.00 - ore 15.30) oppure il loro invio in formato elettronico potrà essere richiesto inviando una email all'indirizzo laboratorioanalisi@policlinico.mi.it.

ART. 3 – Compensi

Per l'attività prestata dalla Fondazione verrà applicato il Tariffario Regionale in vigore al momento dell'effettuazione delle prestazioni richieste.

ART. 4 – Modalità e termini di pagamento

Il Direttore della SC Patologia Clinica della Fondazione, con cadenza mensile, trasmetterà alla SC Affari Generali e Convenzioni i dati necessari per poter emettere le fatture relative alle prestazioni erogate a favore dell'Azienda, che provvederà al versamento della somma dovuta entro 60 giorni dalla data di ricevimento delle fatture stesse.

ART. 5 – Coperture Assicurative

L'Azienda si impegna a garantire, a proprie cura e spese, adeguata copertura assicurativa per lo svolgimento delle attività oggetto della presente convenzione e manleva la Fondazione per i danni eventualmente causati a terzi nell'espletamento della stessa. Per quanto non espressamente indicato, si rinvia alla normativa vigente, ivi inclusa la legge 8 marzo 2017 n. 24 (Legge Gelli).

La Fondazione, ferma restando la integrale manleva gravante sull'Azienda, prende atto che l'Azienda ha stipulato una polizza assicurativa per la copertura dei rischi di Responsabilità Civile verso Terzi (RCT) e verso Prestatori d'Opera (RCO) – con validità fino al 31.12.2028 - che comporta una SIR (Self Insured Retention) pari ad

€ 250.000,00.

Si precisa, inoltre, che durante lo svolgimento delle attività da parte del personale incaricato dalla Fondazione è garantita da quest'ultima la copertura INAIL per infortuni sul lavoro.

ART. 6 – Trattamento dei dati personali, anche particolari, e nomina quale Responsabile esterno del trattamento dei dati personali (art. 28 Regolamento UE 679/2016)

1. Ai fini del perfezionamento del presente contratto, per quanto riguarda il trattamento dei dati personali strumentale allo svolgimento delle prestazioni oggetto di convenzione, le Parti si impegnano, per quanto di propria competenza, al rispetto delle prescrizioni e degli adempimenti previsti dal Regolamento Generale sulla protezione dei dati (Regolamento UE 679/2016) e dalla normativa nazionale vigente in materia di protezione dei dati personali.
2. Sono dati particolari, ai sensi dell'art. 9 Reg. UE 2016/679 (GDPR) i dati che rivelino l'origine razziale o etnica, le opinioni politiche, le convinzioni religiose o filosofiche, o l'appartenenza sindacale, dati genetici, dati biometrici intesi a identificare in modo univoco una persona fisica, dati relativi alla salute o alla vita sessuale o all'orientamento sessuale della persona.
3. La Fondazione si impegna, sin da subito, a trattare tali dati secondo le modalità e le finalità definite dal Titolare e, in particolare, nel rispetto dei principi di correttezza, liceità, trasparenza e nei limiti strettamente necessari allo svolgimento delle attività prestate ai sensi del presente contratto.
4. Restano comunque in capo al Titolare del Trattamento gli obblighi di informazione ed acquisizione del consenso da parte dell'interessato e, più in generale, tutti gli obblighi previsti dalla normativa privacy vigente.

5. In adempimento agli obblighi sanciti dall'art. 28 del Regolamento UE 679/2016, il Titolare del trattamento dei dati, l'Azienda, tramite sottoscrizione del presente atto, nomina il soggetto erogante le prestazioni oggetto di convenzione, Fondazione, quale Responsabile esterno del trattamento dei dati personali. La sottoscrizione della convenzione da parte del soggetto erogante la prestazione comporta l'accettazione della nomina quale Responsabile esterno del trattamento dei dati personali.
6. Il Responsabile assicura l'attuazione di misure tecniche e organizzative adeguate affinché il trattamento soddisfi i requisiti del Regolamento UE 679/2016 e garantisca la tutela dei diritti dell'interessato.
7. Il Titolare fornisce espressa autorizzazione scritta generale all'individuazione da parte del Responsabile, mediante atto scritto che preveda gli stessi obblighi in materia di protezione dei dati contenuti nella presente convenzione, di altri soggetti che svolgano, per conto del Responsabile medesimo, il ruolo di "sub responsabili". Il Responsabile conserva nei confronti del Titolare ogni responsabilità per l'eventuale inadempimento da parte del sub responsabile. Il Titolare si riserva il diritto di verificare i nominativi dei sub responsabili e chiederne, se del caso, la modifica qualora i soggetti designati non appaiano in grado di garantire il rispetto del Regolamento. In ogni caso, il Responsabile informa il Titolare di eventuali modifiche previste riguardanti l'aggiunta o la sostituzione di altri Responsabili del trattamento, dando l'opportunità al Titolare di opporsi a tali modifiche.
8. Per lo svolgimento delle attività di trattamento dei dati personali e/o particolari connessi al servizio affidato al Responsabile, lo stesso dovrà attenersi alle prescrizioni del titolare, così come esplicitate nell'allegato 1, che costituisce parte

integrante e sostanziale del presente accordo. Il Titolare si riserva, altresì, ove ne ravvisasse la necessità, di integrare ed adeguare tali prescrizioni.

9. Al fine di vigilare sulla puntuale osservanza della legge applicabile e delle prescrizioni a carico del Responsabile, il Titolare, anche tramite il proprio DPO e/o altro soggetto allo scopo individuato, potrà effettuare periodiche azioni di verifica. Tali verifiche, che potranno anche comportare l'accesso a locali o macchine e programmi del Responsabile, potranno aver luogo a seguito di comunicazione da parte del Titolare, da inviare con un preavviso di almeno cinque giorni lavorativi. Nell'ambito di tali verifiche, il Responsabile fornirà l'assistenza ed il supporto necessario, rispondendo alle richieste del Titolare, in relazione ai dati e ai trattamenti rispetto ai quali ha valore il presente atto di nomina.
10. Le Parti del presente Atto sono soggette, da parte dell'Autorità di controllo, alle sanzioni pecuniarie ai sensi dell'art. 83 del GDPR. Ferma restando l'applicazione di tale norma e, in generale, della Normativa Privacy, il mancato rispetto delle funzioni delegate e delle istruzioni impartite al Responsabile ovvero la violazione delle condizioni prescritte, darà luogo - anche in relazione a quanto previsto dal Contratto all'applicazione di penali e/o alla risoluzione del Contratto.
11. Il Responsabile assume piena responsabilità diretta verso gli Interessati per i danni subiti derivanti da inadempimento o da violazione delle prescrizioni legittime del titolare.
12. Il Responsabile si obbliga a manlevare il Titolare e tenere quest'ultimo indenne da qualsiasi tipo di conseguenza, sia civile sia amministrativa, responsabilità, perdita, onere, spesa, danno o costo da quest'ultimo sopportato che sia la conseguenza di condotte, anche omissive, imputabili al Responsabile, ovvero di violazioni agli obblighi o adempimenti prescritti dalla Normativa Privacy ovvero

di inadempimento delle pattuizioni contenute nel presente Atto di nomina, ovvero dei compiti assegnati dal Titolare.

13. La nomina a Responsabile esterno del trattamento è condizionata, per oggetto e per durata, alla convenzione in corso, e si intenderà revocata di diritto alla scadenza o alla risoluzione, per qualsiasi causa, della stessa.
14. Per quanto non espressamente previsto nelle presenti istruzioni, si rinvia alle disposizioni generali vigenti in materia di protezione di dati personali.

ART. 7 – Piano di prevenzione della corruzione e codice etico e di comportamento

Le Parti dichiarano di accettare il contenuto dei rispettivi Codici di Comportamento e del P.I.A.O., adottato dalla ASST Lariana e pubblicato sul sito aziendale e di impegnarsi ad adottare, nello svolgimento delle funzioni connesse alla convenzione in oggetto, comportamenti conformi alle previsioni in essi contenute. La violazione dei Codici di Comportamento o delle norme anticorruzione da parte dei contraenti può comportare la risoluzione del rapporto contrattuale in essere nonché il diritto al risarcimento del danno per la lesione della loro immagine ed onorabilità.

ART. 8 – Durata della convenzione e recesso

La presente convenzione ha validità dall'1 gennaio 2024 e sino al 31 dicembre 2026, salvo disdetta di una delle Parti, da comunicarsi a mezzo raccomandata R.R. oppure tramite posta elettronica certificata, con almeno un mese di preavviso.

Eventuali modifiche alla presente convenzione devono essere concordate tra le Parti ed avranno vigore dal giorno successivo alla data di sottoscrizione dell'atto di approvazione delle modifiche stesse.

ART. 9 – Disposizioni finali

Tutti i rapporti di carattere amministrativo, economico e finanziario, connessi con

l'espletamento delle prestazioni in argomento, intercorrono esclusivamente tra la Fondazione e l'Azienda.

Per quanto non contemplato nel presente atto il rapporto convenzionale è regolato dalle vigenti norme contrattuali.

ART. 10 – Oneri

La presente convenzione:

- è soggetta ad imposta di bollo a carico dell'Azienda, ai sensi del D.P.R. del 26 ottobre 1972 n. 642;
- è soggetta a registrazione solo in caso d'uso, ai sensi dell'art. 5°, 2° comma del D.P.R. 26 aprile 1986 n. 131.

Le prestazioni oggetto della presente convenzione sono esenti da I.V.A., ai sensi dell'art. 10, 1° comma, n. 19 del D.P.R. 26 ottobre 1972 n. 633 e successive modificazioni e integrazioni.

Le spese inerenti l'imposta di bollo, assolta in modo virtuale, sono a carico dell'ASST Lariana - Autorizzazione dell'Agenzia delle Entrate Ufficio Territoriale di Como n. 50486/2020.

ART. 11 – Foro Competente

Per eventuali controversie è competente, in via esclusiva, il Foro di Milano.

Letto, confermato e sottoscritto.

Per Fondazione IRCCS Ca' Granda Ospedale Maggiore Policlinico

Il Direttore Generale **MATTEO STOCCO**

Per ASST Lariana

Il Direttore SC Affari Generali e Legali **GABRIELLA CERAULO**

Firme autografe sostituite con indicazione a stampa del nominativo del soggetto responsabile ai sensi del D.Lgs. 39/93, art. 3, c. 2.

*La presente convenzione è stata sottoscritta con firme digitali ai sensi dell'art. 15,
comma 2 bis, L. 241/90 e s.m. e i..*

ALLEGATO 1: Prescrizioni a carico del Responsabile esterno del trattamento dei dati personali (art. 28 del Regolamento UE 679/2016) nell'ambito di convenzioni attive

Per lo svolgimento delle attività di trattamento dei dati personali e/o particolari connessi al servizio affidato al Responsabile, lo stesso dovrà:

- a) in caso di trasferimento di dati verso un Paese terzo o una organizzazione internazionale provvedere a richiedere espressa e specifica autorizzazione al Titolare del trattamento a meno che non debba adempiere ad un obbligo imposto dal diritto UE o dal diritto nazionale. In tal caso il Responsabile del trattamento informa il Titolare circa tale l'obbligo giuridico prima del trattamento salvo che il diritto vieti tale informazione per rilevanti motivi di interesse pubblico;
- b) garantire che i sub responsabili nominati e tutti gli altri soggetti autorizzati al trattamento dei dati personali si impegnino alla riservatezza dei dati di cui vengono a conoscenza per le ragioni connesse al servizio;
- c) adottare tutte le misure tecniche e organizzative idonee a garantire la sicurezza del trattamento con particolare riferimento allo specifico rischio connesso alla tipologia di dati trattati, così come previsto dall'art. 32 del Regolamento.

Nello specifico, il Responsabile del trattamento deve:

- garantire su base permanente la capacità di assicurare la riservatezza, l'integrità, la disponibilità e la resilienza dei sistemi di trattamento;
 - garantire la capacità di ripristinare tempestivamente la disponibilità e l'accesso dei dati personali in caso di incidente fisico o tecnico;
 - garantire la presenza di una procedura per testare, verificare e valutare regolarmente l'efficacia delle misure tecniche e organizzative al fine di garantire la sicurezza del trattamento. Se richiesto il Responsabile del trattamento dovrà comunicare al Titolare dette modalità di sicurezza;
 - garantire che chiunque agisca sotto la sua autorità e abbia accesso a dati personali non tratti tali dati se non debitamente istruito e formato dal Responsabile medesimo e si sia impegnato alla riservatezza nello svolgimento dei propri compiti lavorativi o abbia un adeguato obbligo legale di riservatezza;
- d) fornire la propria collaborazione a favore del Titolare del trattamento affinché questi possa dare seguito alle richieste per l'esercizio dei diritti da parte dell'interessato di cui al capo III del Regolamento;
 - e) assistere il Titolare del trattamento nel garantire l'adempimento degli obblighi connessi sanciti dagli artt. da 32 a 36 del Regolamento;
 - f) cancellare o restituire al Titolare del Trattamento i dati personali una volta conclusa la prestazione del servizio sulla base delle indicazioni e delle scelte comunicate dal Titolare del Trattamento. Il Responsabile deve inoltre cancellare le copie esistenti di tale trattamento a meno che il diritto UE o il diritto nazionale ne preveda la conservazione;
 - g) mettere a disposizione del Titolare del Trattamento tutte le informazioni necessarie per dimostrare il rispetto degli obblighi sanciti dal Regolamento contribuendo anche alle attività di revisione, comprese le ispezioni, realizzati dal Titolare del trattamento;
 - h) tenere il registro delle attività di trattamento di cui all'art. 30 del Regolamento UE/2016/679.